



allegato A) alla delibera

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

(Discusso, esaminato e rilasciato dalla Commissione Bilancio e Regolamenti nelle sedute del 4/7/2002 - 18/7/2002 - 1/8/2002)

Approvato con deliberazione C. C. n. 38 del 29/11/2002  
Modificato con delibera di C. C. n. 1 del 29/03/2018





## SOMMARIO

### TITOLO I GENERALITÀ

- Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 - DEFINIZIONI
- Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 4 - ASSIMILABILITÀ
- Art. 5 - TARIFFA

### TITOLO II MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

- Art. 6 - COMPETENZE DEL COMUNE
- Art. 7 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO, FREQUENZA DI RACCOLTA E MODALITÀ DI CONFERIMENTO
- Art. 8 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI, ALLESTIMENTO E MODIFICA DEI SITI, RISISTEMAZIONE VIARIA
- Art. 9 - NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Art. 10 - MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI FINI DELLA RACCOLTA
- Art. 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI
- Art. 12 - RACCOLTA e TRASPORTO
- Art. 13 - SMALTIMENTO

### TITOLO III RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

- Art. 14 - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA
- Art. 15 - FINALITÀ
- Art. 16 - INDIRIZZI GENERALI
- Art. 17 - RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI
- Art. 18 - PROVVEDIMENTI ATTI A CONDIZIONARE LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFE RITI ALL'ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA
- Art. 19 - STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE - DEFINIZIONE
- Art. 20 - GESTIONE DELLE STAZIONI ECOLOGICHE, GENERALITÀ
- Art. 21 - GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
- Art. 22 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI
- Art. 23 - ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO

### TITOLO IV NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 24 - DEFINIZIONI
- Art. 25 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
- Art. 26 - GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE
- Art. 27 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE
- Art. 28 - GESTIONE VIABILITÀ INVERNALE
- Art. 29 - CONTENITORI PORTARIFIUTI
- Art. 30 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI



- Art. 31 - AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATE
- Art. 32 - TERRENI NON EDIFICATI
- Art. 33 - AREE OCCUPATE DA MERCATI
- Art. 34 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
- Art. 35 - CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI
- Art. 36 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
- Art. 37 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- Art. 38 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI
- Art. 39 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE
- Art. 40 - RIFIUTI ABBANDONATI

**TITOLO V**

**CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 41 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- Art. 42 - DIVIETI E SANZIONI

**TITOLO VI**

**VARIE**

- Art. 43 - SPURGO CADITOIE E POZZETTI STRADALI
- Art. 44 - RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI BATTERIE ED OLIO
- Art. 45 - DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI DA AREE VERDI
- Art. 46 - ENTRATA IN VIGORE



## TITOLO I

### GENERALITÀ

#### Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio e prevede norme atte a garantire una adeguata gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel rispetto del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 59 D. Lgs. 507/93.
3. Il regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 22/97, con particolare riferimento all'art. 21 nonché alla normativa Regionale vigente. In particolare stabilisce :
  - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati ;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97 nonché dell'art. 4 del D.M. 219/2000;
  - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare ;
  - f) le modalità di esecuzione della pesatura dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
  - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell'emanazione delle norme previste dall'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/1997.
4. Sono comunque considerati rifiuti urbani e speciali assimilati, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
5. Il Comune:
  - a) approva i progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo n. 17 del D. Lgs. 22/97.
  - b) nell'attività di gestione dei rifiuti urbani si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
  - c) può istituire, nelle forme previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino in accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11, del D.Lgs. 22/1997 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.



7. Il presente regolamento non si applica :

- a) ai rifiuti radioattivi,
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave,
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; in particolare ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ed alle terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli
- d) alle acque di scarico;
- e) ai rifiuti allo stato liquido;
- f) alle emissioni nell'aria
- g) ai materiali esplosivi in disuso ;
- h) ai rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica, di irrigazione gestiti da terzi
- i) ai rifiuti derivanti dalla manutenzione dei corsi d'acqua.

## Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

\* Comune: L'Amministrazione Comunale

\* Gestore : Il soggetto diverso dall'Amm.ne Comunale che gestisce il ciclo dei rifiuti.

\* D.Lgs.22/97: Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22:

- a) **rifiuto** : qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Lgs. 22/1997 e di cui, secondo l'attuale definizione di rifiuto, il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona fisica o giuridica la cui attività ha prodotto i rifiuti o che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **detentore** : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) **gestione** : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo chiusura;
- e) **raccolta** : l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata** : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- g) **smaltimento** : operazioni previste nell'allegato B al D.Lgs. 22/1997
- h) **recupero** : operazioni di previste nell'allegato C al D.Lgs. 22/1997;
- i) **luogo di produzione dei rifiuti** : uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- j) **bonifica** : ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- k) **messa in sicurezza** : ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti ;



- l) **raccolta itinerante** : le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- m) **stazione ecologica di base**: piazzole attrezzate con contenitori (cassonetti e/o campane e/o specifici contenitori) idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata, accessibili in qualsiasi momento;
- n) **stazioni ecologiche attrezzate (isole ecologiche)** : aree attrezzate per lo stoccaggio sia con spazi, sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata che con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali (esse sono custodite e accessibili soltanto in orari prestabiliti) – strutture generalmente a rilevanza comunale;
- o) **piattaforme ecologiche** : impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme escono i materiali per essere avviati a recupero o a smaltimento – strutture generalmente a rilevanza sovracomunale;
- p) **frazione umida** : rifiuti biodegradabili ad alto contenuto di umidità presenti nei rifiuti urbani ed assimilabili, soggetti a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini;
- q) **frazione secca**: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcune tipologie, da elevato contenuto energetico; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme, sia nelle singole componenti;
- r) **rifiuti speciali recuperabili** : si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- s) **recupero** : riguarda tutte le operazioni previste nell'allegato C al D.Lgs. 22/97 , ovvero quelle che danno una destinazione ai rifiuti, o di una o più sostanze in essi contenute, diversa dallo smaltimento;
- t) **stoccaggio** : attività consistenti nell'attività di deposito preliminare dei rifiuti (di cui al punto d15, allegato B del D.Lgs. 22/1997) in attesa del trasporto e trattamento finale ivi compreso il riutilizzo;
- u) **spazzamento** : le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche;
- v) **rendiconto** : relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc., nonché tutti i dati occorrenti per il M.U.D. ( Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale, istituito dalla legge 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni);
- w) **trasporto** : le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di trattamento, (art. 15 del D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e D.M. 145/1998);
- x) **conferimento** : le modalità con le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio raccolta da parte del produttore;
- y) **raccolta porta a porta** : le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti - generalmente differenziati - eseguite periodicamente presso il domicilio dei contribuenti. I rifiuti debbono essere consegnati in appositi e/o specifici sacchi, debitamente chiusi, contenenti esclusivamente i rifiuti oggetto della specifica raccolta;



### Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per Rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.L.gs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani :
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi : provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Ai soli fini gestionali i Rifiuti Urbani sono classificati in :

\*Rifiuti Urbani interni i rifiuti di cui ai punti a), b) ed e);

\*Rifiuti Urbani esterni i rifiuti di cui ai restanti punti;

3. Sono definiti Rifiuti Urbani Particolari:
  - a) batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli)
  - b) prodotti farmaceutici / medicinali
  - c) prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti)
  - d) siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici
  - e) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
  - f) accessori per l'informatica (cartucce e contenitori toner per fax, calcolatrici, etc..).
4. Sono rifiuti speciali :
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro - industriali ;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo ;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali ;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali ;
  - e) i rifiuti da attività commerciali ;
  - f) i rifiuti da attività di servizio ;
  - g) materiali di scavo che non rientrano nella seguente lettera l);
  - h) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi ;
  - i) i rifiuti derivanti da attività sanitarie ;



- j) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti ;
  - k) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti .
  - l) sono esclusi dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 22/97 e dal presente Regolamento i materiali derivanti dall'attività di scavo quando sono riutilizzati in loco e presentano concentrazioni inquinanti inferiori a quelle previste dal DM 471/1999 Tab. 1 colonna "Terreni ad uso verde pubblico e privato e residenziale".
  - m) rifiuti speciali assimilabili agli Urbani qualora la produzione annua superi i limiti di cui all'articolo 4 comma 3, lettera a) del presente Regolamento;
5. Sono Rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 4 – CRITERI DI ASSIMILAZIONE**

- 1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che fisserà i criteri per l'assimilazione qualitativa - quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa, si assumono i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai prossimi commi.
- 2. L'assimilazione qualitativa e quantitativa è disciplinata dal vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale
- 3. Soppresso

#### **Art. 5 – TARIFFA**

- 1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale.
- 2. Soppresso
- 3. Soppresso
- 4. Soppresso

### **TITOLO II**

#### **MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

##### **Art. 6 - COMPETENZE DEL COMUNE**

- 1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del D.Lgs.22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.





2. La zona di raccolta coincide con il perimetro del territorio comunale, ambito nel quale il gestore svolge, per conto del Comune, le attività anche per il nuovo ambito di Montecampione, di fatto, dal 1.1.2018.
3. Soppresso
4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio;
5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio;
6. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie :
  - a) rifiuti urbani interni
  - b) rifiuti urbani interni ( beni ingombranti e durevoli )
  - c) rifiuti urbani esterni
  - d) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali
  - e) spazzamento e lavaggio stradale
  - f) rifiuti abbandonati
  - g) rifiuti urbani particolari
  - h) stazioni ecologiche di base ed attrezzate
  - i) rifiuti da raccolte differenziate
  - j) rifiuti speciali assimilati
  - k) rifiuti da esumazione ed estumulazione.

#### **Art. 7 - AREA ESPLETAMENTO SERVIZIO, FREQUENZA RACCOLTA, MODALITA' CONFERIMENTO**

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio
2. I limiti della zona di raccolta coincidono con il perimetro del territorio comunale come individuato nella Planimetria allegata;
3. Soppresso
4. Le modalità di raccolta, il numero dei contenitori, le relative capacità, dovranno risultare adeguati in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire nonché alle frequenze operative.
5. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento, in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nel contenitore più vicino.



6. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 4 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani, i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite.

#### **Art. 8 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI, ALLESTIMENTO E MODIFICA DEI SITI, RISISTEMAZIONE VIARIA**

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune), detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.
2. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori in area pubblica e, previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente Titolo I, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori
3. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
4. E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, salvo diverso accordo con il Gestore.
5. Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani.
6. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

#### **Art. 9 - NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:
  - a) Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione o comunque approvati;



- b) I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, vengono conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione;
- c) è vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani interni :
- rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate;
  - rifiuti urbani particolari (come definiti all'art. 3);
  - rifiuti ingombranti;
  - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
  - sostanze liquide;
  - materiali accesi;
  - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (es. materiali metallici, plastici e materiale edilizio);
2. Beni ingombranti e durevoli: il detentore è tenuto a conferire i beni obsoleti ed ingombranti di cui intende disfarsi direttamente nei contenitori predisposti presso le stazioni ecologiche attrezzate (isole ecologiche) presenti sul territorio comunale.
3. Per beni durevoli si intendono quelli evidenziati all'art. 44 del D. Lgs. 22/1997 e più precisamente:
- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori e condizionatori;
  - b) televisori e monitor computer;
  - c) lavatrici e lavastoviglie;
  - d) eventuali altri beni durevoli esplicitati successivamente all'adozione del presente Regolamento;
4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o conferiti, a cura del detentore, presso le stazioni appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio;
5. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n.22/1997;
6. Il Comune e/o il Gestore potrà anche istituire servizi di Raccolta di beni ingombranti e/o durevoli presso la sede degli Utenti;
7. I rifiuti urbani particolari (come definiti all'art. 3 del presente regolamento) debbono essere conferiti negli idonei specifici contenitori o raccoglitori ed in particolare:
- a) Batterie e pile: nelle more dell'applicazione del Decreto n. 476 del 20/11/1997, in appositi contenitori situati presso rivenditori, dislocati nel territorio (vicino Municipio, Scuole, Asilo, ecc.) o posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate;
  - b) Prodotti farmaceutici / medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;

#### **Art. 10 - MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI FINI DELLA RACCOLTA**



1. Modalità di raccolta effettuata a mezzo contenitori stradali (cassonetti) :
  - a) per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti dovranno essere contenuti in sacchi integri e ben chiusi.
  - b) I rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili, se non raccolti in maniera differenziata, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare in maniera corretta lo spazio disponibile nel cassonetto
  - c) I rifiuti oggetto di raccolte differenziate debbono essere conferiti esclusivamente negli specifici contenitori ad essi dedicati. Parimenti, se la raccolta differenziata dovesse essere effettuata con altro metodo (es. raccolta porta a porta) tali Rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente con tale modalità;
  - d) l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori/cassonetti siano perfettamente chiusi.
  - e) l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul cassonetto, nelle vicinanze dello stesso o con appositi avvisi;
  - f) è vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli
  - g) è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei cassonetti
  - h) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
  - i) è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori
  
2. Modalità di raccolta effettuata porta a porta con sacchi :
  - a) I sacchi devono essere accuratamente chiusi e possono essere esposti solo nei giorni in cui ha luogo la raccolta
  - b) I sacchi debbono essere ubicati nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
  - c) qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno successivo fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili
  - d) I rifiuti voluminosi, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco ( se possibile imballandoli o legandoli ).
  - e) oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.
  
3. Modalità di raccolta effettuata tramite "trespoli" o contenitori simili (costituiti da struttura reggi-sacco con coperchio e relativo sacco e/o bidone di capacità equivalente):
  - a) rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili se non raccolti in maniera differenziata, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare in maniera corretta lo spazio disponibile
  - b) oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.
  - c) l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che il coperchio sia perfettamente chiuso.
  - d) è vietato introdurre oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli
  - e) è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata



- f) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
  - g) è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori.
4. Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti nelle diverse tipologie di contenitori:
- a) I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume e conferiti con la modalità prevista all'art. 11;
  - b) i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, sanitari, ecc.) non dovranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti;
  - c) è tollerata l'immissione nei normali contenitori per la raccolta del rifiuto urbano di piccole quantità di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione

#### **Art. 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI**

1. I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati :
- mediante lo specifico servizio di raccolta differenziata porta a porta (che potrà essere attivato nel periodo primaverile ed estivo).
  - mediante conferimento diretto alla stazione ecologica attrezzata (isola ecologica) o centri attrezzati;
  - mediante immissione in specifici contenitori per la raccolta differenziata (qualora fossero resi disponibili);

#### **Art. 12 - RACCOLTA E TRASPORTO**

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.)

#### **Art. 13 – SMALTIMENTO**

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle Autorità competenti;
2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento : la pesatura sarà effettuata a cura del Gestore. I dati delle pesature e dei quantitativi (per taluni rifiuti quali frigo e simili) dovranno essere regolarmente comunicati dal Gestore al Comune.
3. Eventuale pesatura potrà essere effettuata presso le Isole ecologiche o centri di Raccolta;



### TITOLO III

## RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

### Art. 14 - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 22/1997.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D. Lgs. 22/1997 ed alla normativa Regionale, tenendo conto altresì della esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge

### Art. 15 – FINALITÀ

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
  - a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
  - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
  - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

### Art. 16 - INDIRIZZI GENERALI

1. La gestione delle raccolte differenziate sono programmate e realizzate, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto :
  - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
  - b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
  - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
  - d) del sistema di conferimento e raccolta;
  - e) dei sistemi di recupero e di smaltimento;
  - f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
  - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
  - h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
  - i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:
  - a) un'efficace separazione della frazione umida (organica ) dalla frazione secca;



- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. n. 39 del D. Lgs. 22/1997.

#### Art. 17 - RACCOLTE DIFFERENZIALI SPERIMENTALI

1. Possono essere attivate con modalità sperimentale:
  - forme di raccolte differenziate attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali;
  - forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico - sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti;

#### Art.18 - PROVVEDIMENTI ATTI A CONDIZIONARE LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico - sanitaria ed ambientale dell'incenerimento dei rifiuti, qualora richiesto dal Gestore o dal Servizio di Incenerimento, il Sindaco con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni circa il conferimento di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento degli stessi o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni, in particolare per :
  - a) rifiuti a basso potere calorico;
  - b) rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico
  - c) altri rifiuti che possono emanare elementi dannosi in fase di combustione.

#### Art. 19 - STAZIONI ECOLOGICHE – DEFINIZIONE

1. Ai sensi della normativa vigente si intende per stazione ecologica un'area attrezzata presso la quale possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica e tutte quelle categorie di rifiuti che saranno previste ed autorizzate ad essere accettate. Le norme vigenti individuano tre tipi di stazioni ecologiche:
  - **stazione base:** area non custodita, accessibile di norma ai privati cittadini, dove sono generalmente concentrati contenitori per una o più tipologie di rifiuti (generalmente campane e cassonetti).
  - **stazione ecologica attrezzata** (isola ecologica): centro custodito e attrezzato in cui conferiscono sia i privati cittadini che i titolari di attività produttive, dove avviene lo stoccaggio ed è anche possibile effettuare alcune operazioni di pretrattamento e trattamento sui rifiuti (generalmente strutture a rilevanza Comunale).
  - **piattaforme ecologiche** : veri e propri centri di trattamento dove si realizzano tutte le operazioni necessarie per rendere collocabili le diverse frazioni raccolte (generalmente strutture a rilevanza sovracomunale).

2. Caratteristiche della Stazione base:



- a) la stazione base deve indicativamente consentire il conferimento dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, lattine di alluminio, pile esauste, abiti, scarpe, ecc.
  - b) i contenitori della stazione base sono costituiti dagli usuali contenitori della raccolta stradale (campane, cassonetti ecc.);
  - c) sarà realizzata con pavimentazione, per poterne assicurare una facile pulizia, e ove sia possibile e per ragioni di arredo urbano, potrà essere schermata mediante inserimento di barriere vegetali o artificiali, e munita di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso della stazione stessa,
  - d) i privati cittadini vi potranno conferire i rifiuti differenziati;
3. Caratteristiche della Stazione ecologica attrezzata (isola ecologica) : è un'infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini ma anche delle attività commerciali ed artigiane e consentirà l'accettazione dei Rifiuti previsti nell'Autorizzazione della Provincia e/o Regione. Indicativamente dovrebbero essere accettati i seguenti materiali:
- materiale verde (potatura, sfalci,);
  - materiale secco (carta, vetro, plastica, alluminio, ferro, ecc.);
  - beni ingombranti e durevoli di origine domestica (mobili, elettrodomestici, ecc.);
  - rifiuti speciali assimilati ;
  - eventuali rifiuti urbani e/o particolari purchè autorizzati e compatibili con la struttura;
- a) La stazione ecologica attrezzata sarà recintata e custodita durante gli orari di apertura agli utenti.
  - b) Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia della stazione.
  - c) La stazione sarà dotata di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata, e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, potranno ottemperare alle formalità amministrative per il pagamento delle rispettive tariffe (eventualmente previste);
2. La Piattaforma ecologica costituisce un vero e proprio terminale a cui far confluire materiali della raccolta differenziata organizzata sul territorio al fine di consentirne il recupero o lo smaltimento. Anche la Piattaforma ecologica dovrà essere in possesso di idonea autorizzazione rilasciata dalla Provincia o dalla Regione;

#### **Art. 20 - GESTIONE DELLE STAZIONI ECOLOGICHE, GENERALITA'**

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, predispone un adeguato numero di stazioni ecologiche "base" ed "attrezzate";
2. Gli utenti saranno opportunamente informati sulle modalità di conferimento dei materiali e sugli orari di apertura delle "stazioni ecologiche attrezzate" tramite appositi comunicati;
3. E' vietato l'abbandono dei rifiuti al di fuori ed a fianco dei contenitori o nelle prossimità delle stazioni ecologiche;
4. Il personale addetto alla gestione e custodia opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà :





- a) ad assicurare la manutenzione e pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo;
- b) ad inoltrare trimestralmente al Sindaco, presso il competente Settore del Comune un rendiconto sui quantitativi e tipologie dei materiali entrati e sulla loro destinazione.

### **Art. 21 - GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

1. Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D. Lgs. 5/2/1997 n.22, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate. Le raccolte potranno essere le seguenti:
  - a) raccolta carta;
  - b) raccolta multimateriale della frazione secca (contenitori in plastica, lattine di alluminio, lattine di acciaio e materiali utili ai fini del recupero energetico);
  - c) raccolta vetro;
  - d) lattine in alluminio;
  - e) raccolta bottiglie di plastica;
  - f) raccolta di materiali ferrosi;
  - g) raccolta rifiuti urbani particolari;
  - h) raccolta di sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.;
  - i) raccolta della frazione umida;
2. Le modalità di raccolta, il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
3. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, il Gestore o il Comune provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute;
4. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio e concordata con il Gestore;
5. La raccolta differenziata avviene esclusivamente mediante conferimento differenziato dei rifiuti negli appositi contenitori (o campane) oppure mediante le specifiche tipologie di raccolta che potranno essere attivate (es. raccolta porta a porta) oppure presso le stazioni ecologiche attrezzate, con le modalità già individuate nel presente Regolamento;

### **Art. 22 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI**

1. Gli incentivi per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:



- a) attestati di benemerenzza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
  - b) premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
  - c) contributi ai Cittadini per l'acquisto di composte o attrezzature tese alla riduzione o differenziazione dei Rifiuti;
2. Saranno inoltre prevedibili, per la raccolta differenziata, agevolazioni tariffarie, nel rispetto di quanto sarà riportato nel "Regolamento per la determinazione e applicazione della Tariffa del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.

#### **Art. 23 - ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO**

1. Il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni come previsto all'Art. 21 comma 4 del D.Lgs.22/97 e dalla normativa regionale.
2. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta quelli delle Associazioni, Gruppi o Enti che si ispirano a scopi sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
3. Per collaborare alla raccolta i soggetti di cui al comma precedente debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghe attività.
4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.

### **TITOLO IV**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

##### **Art. 24 – DEFINIZIONI**

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.
2. In particolare si fa riferimento all'art. n. 3 Titolo I, punti c), d), e) ed f).

##### **Art. 25 - ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :
  - aree verdi pubbliche
  - spazzamento e lavaggio stradale
  - contenitori porta rifiuti
  - rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.



- rifiuti cimiteriali

#### **Art. 26 - GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

#### **Art. 27 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE**

1. La gestione dei rifiuti urbani esterni viene effettuata entro i limiti di cui all'Art. 2 Titolo II ed in particolare comprende:
  - le strade e piazze classificabili comunali
  - i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
  - le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
    - a) essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta
    - b) essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
    - c) essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.)

Si intendono escluse le strade ed aree private della località di Montecampione, fino alla vigenza della convenzione in atto;

2. Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.
3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.
4. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

#### **Art. 28 - GESTIONE VIABILITÀ INVERNALE**

1. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica
2. Il servizio di viabilità invernale durante le nevicate, sarà svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi, ove sia possibile tecnicamente l'intervento di mezzi operativi;
3. I limiti della zona obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale;



4. Le modalità di effettuazione del servizio sono definite con il Gestore.
5. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.
6. Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche dei centri per anziani e disabili.
7. E' vietato ammassare neve sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

#### **Art. 29 - CONTENITORI PORTARIFIUTI**

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori / cestini porta rifiuti.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

#### **Art. 30- GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. L'art. 7 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 22/1997 e il D. M. 219/2000 classificano urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 7 citato.
2. In fase di prima applicazione ed in attesa dell'attuazione dell'art.45 del D.Lgs. 22/1997 i rifiuti cimiteriali sono così classificati ed individuati :
  - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
    - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
    - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
    - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
    - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
    - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)
  - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
    - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari,
    - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.



4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni"
5. L'eventuale stoccaggio o deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D. M. 219/2000.
8. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:
  - a) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. f ) punto 1 del D.M. 219/2000 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
  - b) Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.M. 219/2000
  - c) I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
  - d) I residui vegetali verranno smaltiti anch'essi con le modalità dei rifiuti urbani, come verde da conferire in maniera differenziata;
9. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 22/1997

#### **Art. 31 - AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATE**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.



### **Art. 32 - TERRENI NON EDIFICATI**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

### **Art. 33 - AREE OCCUPATE DA MERCATI**

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
3. Le aree in concessione sono soggette a tassazione (tariffa), per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

### **Art. 34 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

### **Art. 35 - CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.



2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché di procedere al sanzionamento ai sensi di legge e di regolamento.

#### **Art. 36 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.
4. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani
5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

#### **Art. 37 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, attraverso accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

#### **Art. 38 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi è tenuto, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.



### **Art. 39 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE**

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacale.
2. Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

### **Art. 40 - RIFIUTI ABBANDONATI**

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco dispone ordinanza (ex art. 14, c. 3 D.Lgs 22/1997) in danno dei soggetti interessati fissando un termine affinché questi provvedono alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

## **TITOLO V**

### **CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 41 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 50 del Decreto legislativo 05/02/1997, n.22 e del presente Regolamento provvedono, oltre agli Agenti di Polizia municipale, Polizia Giudiziaria, Agenti e Funzionari incaricati dal Sindaco, anche appartenenti al soggetto Gestore del servizio Rifiuti.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono identificare anche attraverso la richiesta di documenti coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.
3. L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni e dagli artt. 50 e 51 del D.Lgs.22/1997.





## Art. 42 - DIVIETI E SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite a norma delle vigenti leggi e da quanto potrà essere stabilito con idoneo specifico Regolamento Comunale Sanzioni.
2. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento :
  - a) è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi - solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade.
  - b) è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato,
  - c) è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica
  - d) è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali.
  - e) è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili
  - f) E' vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
  - g) E' vietato conferire rifiuti speciali ( tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani
  - h) E' vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze alle proprietà altrui
  - i) E' vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi.
  - j) E' vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile.
  - k) E' vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori.
  - l) E' vietato immettere nei contenitori residui liquidi.
  - m) E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti
  - n) E' vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive)se non espressamente autorizzato.
  - o) E' vietato il conferimento di materiali, oggetto di raccolta differenziata, in contenitori diversi da quelli specificatamente previsti o con forme comunque non consentite;
  - p) Il conferimento, specie se consuetudinario, di Rifiuti nei contenitori del Comune di Artogne, da parte di Utenti e/o cittadini con residenza o sede in altri Comuni.



## TITOLO VI

### VARIE

#### **Art. 43 - SPURGO CADITOIE E POZZETTI STRADALI**

1. L'attività di spurgo caditoie e pozzetti stradali è regolamentata da contratto di servizio separato.

#### **Art. 44 - RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI BATTERIE ED OLIO MINERALE**

1. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato e la batteria secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso le isole ecologiche appositamente attrezzate.

#### **Art. 45 - DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI DA AREE VERDI**

1. Al fine di fare fronte ad improvvise necessità operative, in particolare nel periodo invernale, potrà essere utilizzata un'apposita area, da adibire a deposito temporaneo di ramaglie provenienti da aree pubbliche o private;

#### **Art. 46 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Sono abrogate eventuali norme Regolamentari precedenti all'adozione del presente e tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.